

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Michele Foletti e cofirmatari per la modifica dell'art. 11 lett. d) della Legge sul Turismo del 30 novembre 1998

del 23 febbraio 2011

Nel 2003 il Gran Consiglio ha modificato la Legge sul Turismo per permettere all'Ente ticinese per il turismo (ETT) di beneficiare di una parte dei proventi dello Stato derivanti dai casinò di tipo B secondo gli art. 43 della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della Legge di applicazione della Legge federale sul commercio ambulante e della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco.

L'importo in questione viene gestito direttamente da Ticino Turismo per la promozione turistica del nostro Cantone e quindi anche a diretto beneficio dei casinò.

Tuttavia la crisi che ha colpito i casinò dal 2008 in avanti ha drasticamente diminuito i proventi delle case da gioco e di conseguenza anche Ticino Turismo ha visto diminuire i mezzi a sua disposizione che oggi sono pari allo 0.9% del prodotto lordo dei giochi dei casinò con licenza B (L-Tur art. 11 lett. d).

L'evoluzione degli incassi per Ticino Turismo è stata la seguente:

2001	CHF	1'018'793.50
2002	CHF	522'894.35
2003	CHF	974'744.40
2004	CHF	1'167'115.20
2005	CHF	1'395'877.40
2006	CHF	1'481'490.95
2007	CHF	1'459'003.80
2008	CHF	1'270'484.45
2009	CHF	1'114'275.60

Riconosciuta la necessità di almeno mantenere una dotazione significativa di mezzi finanziari alla promozione turistica, allo scopo di essere in grado di stabilizzare i nostri mercati tradizionali oggi resi più fragili dal rapporto Euro - Franco svizzero e di portare in Ticino anche i movimenti turistici in crescita nei nuovi mercati, con la presente iniziativa si vuole aumentare l'aliquota a favore della promozione del turismo a 1.5% del prodotto lordo dei giochi.

Questa modifica non avrà alcuna conseguenza per i casinò: il maggior contributo a Ticino Turismo è dedotto della tassa cantonale che i casinò B versano nelle casse dello Stato. Per Ticino Turismo si tratta di un importo fondamentale, per lo Stato si tratta di un'entrata non particolarmente significativa.

Legge sul turismo (del 30 novembre 1998)

Art. 11 lett. d)

L'ETT è finanziato:

d) con la quota parte della tassa cantonale prelevata secondo gli art. 43 della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998 e art. 12 della Legge di applicazione della Legge federale sul commercio ambulante e della Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco. L'importo è pari **all'1.5%** del prodotto lordo dei giochi.

Michele Foletti

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bergonzoli - Brivio -

Celio - Chiesa - Ferrari - Franscella - Gobbi N. - Gobbi R. -

Jelmini - Paparelli - Weber